



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CAPPELLI	PAOLA	Presidente
<input type="checkbox"/>	PANZINI	GIUSEPPE	Relatore
<input type="checkbox"/>	LUNERTI	FRANCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 8742/10 depositato il 24/11/2010
- avverso la sentenza n° 446/02/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 2

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

DE VITO DR.SSA FLAVIA
VIALE GIUSEPPE MAZZINI, 55 00195 ROMA RM

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCG031000894 IVA + IRAP 2004

- sull' appello n° 8839/10 depositato il 26/11/2010
- avverso la sentenza n° 446/02/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 2

controparte:

[REDACTED]

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCG031000894 IVA + IRAP 2004

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 8742/10 (riunificato)

UDIENZA DEL

21/06/2011 ore 15:00

SENTENZA

N°

521/01/11

PRONUNCIATA IL:

21/06/11

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19/07/11

Il Segretario

[Signature]

FATTO

Con tempestivo ricorso la Società [redacted] impugnava il l'avviso di accertamento n. RCG031000894, relativo all'anno d'imposta 2004, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 5, con il quale, a seguito delle risultanze del p.v.c. della Guardia di Finanza, venivano riprese a tassazione componenti positive di reddito per € 53.466,18 e componenti negative di reddito per € 1.192.477,56.

La Società in particolare sosteneva l'infruttuosità dei finanziamenti concessi ad altre società di gruppo, negando l'antieconomicità della cessione dei crediti contestati, affermando, altresì, la legittimità degli emolumenti corrisposti agli amministratori, ai sensi dell'art. 105 del TUIR. Inoltre, sosteneva la fondatezza della deduzione delle perdite su crediti in presenza di comprovata inesigibilità ed irrecuperabilità dei crediti, nonché la legittimità della deduzione delle spese di sponsorizzazione dedotte ed infine la corretta assegnazione, secondo competenza temporale, delle spese di pubblicità derivanti dal contratto con la [redacted].
Resisteva l'Ufficio finanziario.

La Commissione tributaria provinciale di Roma con sentenza n. 446/2/2009 depositata il 12.10.2009 ha parzialmente accolto il gravame, nel senso che sono stati confermati i componenti positivi di reddito, mentre quelli negativi sono stati ridotti ad € 220.455,71.

La società [redacted] nella persona del legale rappresentante, difesa dalla dott.ssa Flavia de Vito, ha proposto appello sostenendo che:

- per i componenti positivi di reddito, già in sede di verifica della guardia di finanza, era stata messa a disposizione la documentazione riferita alle società collegate, a fronte della quale non erano state sollevate obiezioni;
- in ordine alla parte residua dei componenti negativi, nella entità di € 220.455,71 come decisa dai primi giudici, essa è costituita da spese di sponsorizzazioni, tutte regolarmente fatturate da società sportive, al fine di pubblicizzare marchi e prodotti della società, regolarmente dedotti nell'esercizio in cui venivano sostenuti, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR. Invece, erroneamente, venivano accertati quali spese di rappresentanza e quindi ripresi a tassazione ai sensi dello stesso art. 108, comma 2.

Conclude con la richiesta, in accoglimento del proposto appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado sui punti di cui innanzi, di dichiarare la illegittimità dell'avviso opposto, con vittoria delle spese di giudizio.

Anche l'Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale II di Roma, ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, con riferimento al contratto pubblicitario con la ██████████ e agli accantonamenti per il trattamento di fine mandato degli amministratori.

In ordine al primo punto, afferma che la semplice lettura del contratto relativo, mette in rilievo l'errore commesso dai primi giudici, dato che la competenza economica del contratto in questione attiene maggiormente l'anno d'imposta 2005 e non il 2004. Quindi non condividendo sul punto quanto deciso nella sentenza impugnata, ritiene che l'importo da riprendere a tassazione debba essere pari ad € 845.822,00.

In ordine alla ammessa deducibilità degli accantonamenti per il trattamento di fine mandato agli amministratori, essa è in contrasto con le disposizioni del TUIR, dato che non si rinviene alcuna norma che consenta una tale possibilità. A conferma viene citata l'ordinanza della Cassazione n. 18702 del 13.8.2010

L'Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale II di Roma, ha depositato successivamente atto di controdeduzioni e appello incidentale con riferimento all'appello della Società.

Sostiene anzitutto la pretestuosità delle eccezioni relative, dato che le omissioni e le incongruenze emerse in sede di verifica e le operazioni di finanziamenti contrarie ad ogni logica di mercato abbiano denotano l'esistenza di ricavi non dichiarati, confortata, peraltro, dalla non dimostrata insussistenza delle violazioni tributarie.

In ordine alla parte della sentenza di primo grado per la quale è restata soccombente, riafferma le argomentazioni esposte nel proprio appello e quindi le richieste in esso contenute.

La difesa della società ha, a sua volta, depositato una memoria illustrativa e controdeduzioni all'appello incidentale dell'Ufficio.

DIRITTO

Gli appelli rubricati con i numeri 8742/10 e 8839/10 vengono riuniti poiché afferenti la stessa sentenza di primo grado.

L'appello della società è incentrato ai componenti positivi di reddito, accertati in complessivi euro 53.466,18, e alla parte dei componenti negativi non ammessi per euro 220.455,71 relativi alle spese di sponsorizzazioni.

In ordine al primo punto, che è costituito da euro 34.923,45 per interessi attivi su finanziamenti infruttiferi concessi dalla società appellante a favore della Società [redacted] e da euro 18.542,23 quali interessi attivi da cessioni di credito pro-soluto nei confronti della Società [redacted], i primi giudici hanno confermato l'accertamento dell'Ufficio, dato il comportamento antieconomico della società.

A tale riguardo, va considerato che l'operato dell'Ufficio, al di là di generiche affermazioni, non ha avuto alcun conforto documentale.

Di contro la società si è posta nella condizione di provare tramite la nota integrativa al bilancio riferita al 31.12.2004 (allegato n. 9), ove tra i crediti verso società controllate e collegate viene riportato relativamente ad ogni società l'importo dei finanziamenti infruttiferi, appunto quelli in esame, separatamente da quello dei crediti commerciali vantati nei confronti delle stesse.

D'altro canto, la conferma della infruttuosità delle somme erogate a favore delle società collegate, si riscontra dalle delibere relative, dalla capacità patrimoniale dell'appellante di disporre di risorse proprie, nonché dalla corretta contabilizzazione delle operazioni poste in essere.

Un siffatto orientamento trova conferma nella sentenza n. 2734/2011 della Suprema Corte di Cassazione, la quale, tra l'altro, ha affermato che "la presunzione legale di onerosità del prestito concesso dal socio alla società da lui partecipata.....può essere vinta da prova contraria a carico del contribuente, ma che siffatta prova non è libera, ossia non può essere data con qualsiasi mezzo, ma soltanto nei modi e nelle forme stabiliti tassativamente dalla legge, la quale rinuncia alla suddetta presunzione solo quando risulti, dai bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi delle società, che il versamento fu fatto a titolo diverso dal mutuo, "trattasi", si aggiunge di presunzione relativa mista, di cui si trovano altri esempi in materia fiscale".

Pertanto, per tale ripresa a tassazione, accogliendosi le doglianze della società, si dispone l'annullamento.

Relativamente alle spese di sponsorizzazione, così come accertate dall'Ufficio nell'importo di € 416.962,66 nonché di € 15.000,00 per spese di rappresentanza, risultano contabilizzate tutte quali spese di rappresentanza e propaganda. In particolare i costi di € 416.962,66, attengono ad erogazioni a favore di Associazioni sportive e pertanto sono state ammesse nel limite di € 200.000,00 ai sensi dell'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, mentre la parte residua di € 216.962,66 è stata considerata quale spesa di rappresentanza e quindi ammessa in € 13.697,05 per

In ordine al primo punto, sostiene l'appellante che il contratto esibito dalla società dimostrerebbe che le prestazioni effettuate dalla Società ██████ fossero in maniera prevalente riferite all'anno d'imposta 2005 e pertanto l'importo deducibile sarebbe pari a € 240.666,66.

Su tale problematica la società, già con il ricorso introduttivo, a mezzo del contratto relativo, ha documentato che trattasi di una scrittura sottoscritta con la Società ██████ in data 6 maggio 2004, per la realizzazione di una campagna pubblicitaria da estendersi nella città di ██████ e provincia per il periodo giugno 2004 – maggio 2005, per il corrispettivo pattuito di € 1.600.000,00, ridotto poi ad € 1.450.000,00. Le intese intercorse prevedevano la ricerca e la realizzazione di molteplici forme pubblicitarie, con uscite programmate nell'arco temporale di dodici mesi di vigenza del contratto, per cui sono state contabilizzate le prestazioni rese mensilmente a decorrere da giugno 2004, nel pieno rispetto del principio di competenza temporale di cui all'art. 109 del TUIR. In sostanza il valore delle prestazioni pari ad € 1.450.000,00 è stato diviso per 12 (l'intera durata del contratto) e moltiplicato per 7, cioè per i mesi di competenza 2004, per cui è stato determinato il costo dell'anno in questione in € 845.822,00.

Tale modalità di calcolo non può che essere condivisa, anche perché l'Ufficio, al di là di generiche affermazioni non è stato in grado di fornire dettagli particolari che potessero avallare il proprio convincimento. Quindi, sul punto non può che trovare conferma la sentenza di primo grado.

Relativamente al secondo punto dell'appello riguardante gli accantonamenti per il trattamento di fine mandato degli amministratori, secondo l'Ufficio l'art. 62, ora 85, del TUIR "esclude l'ammissibilità di deduzioni a titolo di compenso per il lavoro prestato o l'opera svolta dall'imprenditore, limitando la deducibilità alle spese sostenute per il lavoro dipendente e per i compensi spettanti agli amministratori delle sole società di persone, non consentendo la deduzione per il lavoro prestato e l'opera svolta dall'amministratore di società di capitali, dato che la posizione di quest'ultimo è equiparabile, sotto il profilo giuridico, a quella dell'imprenditore". Viene richiamata a conferma l'ordinanza n. 18702 del 13.8.2010 della Corte di Cassazione.

In ordine a tale questione, è utile precisare che la società, già con il ricorso introduttivo, ha depositato la delibera assembleare del 5.10.2004, con la quale è stata riconosciuto a favore degli amministratori per l'anno 2004 il trattamento di fine mandato; inoltre è stata depositata copia dello statuto, il quale all'art. 45, come approvato dall'assemblea straordinaria del 21.12.2004, ha introdotto la possibilità di

accantonare a favore degli amministratori una indennità per la risoluzione del rapporto da liquidarsi alla cessazione del mandato.

In relazione a ciò la società ha contabilizzato il trattamento di fine mandato agli amministratori per i rispettivi esercizi, accantonando a fine anno le quote, in base al principio della competenza, ai sensi dell'art. 105 comma 4 del TUIR.

Ebbene, la stessa Agenzia delle Entrate, in risposta ad una interrogazione parlamentare avente ad oggetto l'indicata ordinanza n. 18702 della Corte di Cassazione, ha confermato "in deroga al generale principio di competenza che governa la determinazione del reddito d'impresa, la deducibilità dei compensi agli amministratori secondo il principio di cassa".

In ogni caso, al Collegio appare di tutta evidenza e quindi da condividere, quanto affermato a proposito dei compensi agli amministratori di società dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24957/10 del 5.07.2010, nella quale, tra l'altro, è stabilito che "l'art. 62 del TUIR vigente, nell'ambito di regole da seguire nella determinazione del reddito d'impresa, disciplina la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro, al terzo comma, ed, in tema di deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori, non contiene alcun riferimento a tabelle o altre indicazioni vincolanti, che pongano limiti massimi di spesa, oltre i quali essi non possano essere deducibili, sicché nel sistema attuale la spettanza e la deducibilità dei compensi agli amministratori è determinata dal consenso che si forma o tra le parti o nell'ambito dell'ente sul punto, senza che all'amministrazione finanziaria sia riconosciuto un potere specifico di valutazione di congruità".

Pertanto, anche su tale punto viene confermata la sentenza di primo grado.

In conclusione, poiché le altre voci riprese a tassazione sono state già annullate dai primi giudici e per le quali non sono stati avanzati rilievi da parte dell'Ufficio finanziario in questa fase di giudizio, l'accertamento de quo viene annullato *in toto*.

Stante la complessità e la peculiarità della materia in trattazione, le spese processuali restano compensate tra le parti in causa.


P.Q.M.

Accoglie l'appello della società e respinge quello dell'Ufficio. Spese compensate

Roma, li 21 giugno 2011

IL RELATORE

(Giuseppe Panzini)



IL PRESIDENTE

(Paola Cappelli)

